



Città di Lerici

Provincia della Spezia

Ordinanza n. 40/2008

Oggetto: Disposizioni per l'accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi ed utilizzo di altri manufatti pirotecnici.

IL SINDACO

- **Considerato** che è consuetudine sempre più diffusa, soprattutto nel periodo invernale, di effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, e che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini per l'uso spesso incontrollato da parte di persone non accorte al rispetto delle ancorché minime precauzioni nell'uso e nel lancio, soprattutto presso luoghi frequentati quali giardini pubblici, piazze e vie cittadine;
- **Rilevato** che, durante le festività natalizie o pre-natalizie ed in occasione della ricorrenza del 31 ottobre detta "festa di Halloween", spesso sono i minori che usano, in modo incontrollato, tali artifici senza l'adozione delle misure atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, alla integrità fisica delle persone e degli animali;
- **Visto** che anche nel periodo estivo, durante le feste notturne organizzate sulle spiagge, si è assistito a episodi relativi all'accensione di fuochi d'artificio e lancio di razzi effettuati in mezzo ai numerosi partecipanti, senza l'adozione di cautele atte a preservare la pubblica incolumità;
- **Considerato** che tutti gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o miscele di sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche e termiche;
- **Tenuto conto** del pericolo derivante dall'uso dei prodotti di cui sopra, composti da materiale esplodente in grado di provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi ne venisse colpito, fino a comportare conseguenze come lesioni gravi a persone;
- **Considerato** pertanto necessario disciplinare l'utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico, esplodente o no, in tutto il territorio comunale;
- **Ritenuto** altresì necessario limitare i rumori molesti in ambito urbano, in particolare in prossimità di abitazioni e strutture ricettive;
- **Visto** l'Art. 703 del Codice Penale;
- **Visto** l'art. 57 T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regol. T.U.L.P.S.;
- **Vista** la circolare 11/01/2001 n.559 del MINISTERO DELL' INTERNO - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;





Città di Lerici

Provincia della Spezia

- **Vista** la circolare del 13/10/1997 n.559/C.26723.XV.I(5) - Ministero dell'Interno – che definisce i giochi pirici: “Sono giochi pirici i manufatti pirotecnici che per struttura, natura e quantità dei prodotti esplosivi, incendiivi, coloranti ed illuminanti in essi contenuti non comportano rischi per le persone e per le cose nell'uso cui sono destinati se impiegati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. Sono compresi tra i giocattoli pirici gli artifici con diversi effetti, quali fontane, stelle, girandole, nastri scoppianti e simili. Possono essere compresi tra i giocattoli pirici anche gli artifici pirotecnici comunemente denominati "combinazioni", Sono esclusi dai giocattoli pirici i missili (nell'accezione di manufatto proiettato da una carica di lancio) nonché, salvo quanto previsto al successivo Titolo II, i razzi e gli artifici fischianti.
Avuto riguardo al fatto che molti dei manufatti comunemente noti come giocattoli-pirici sono destinati ad essere impiegati da persone non esperte nel maneggio di esplosivi, si è ritenuto necessario aggiornare le prescrizioni tecniche e procedurali concernenti i giocattoli pirici e le munizioni giocattolo, anche al fine di garantire il mantenimento di rigorosi limiti per quanto concerne la quantità e la qualità delle sostanze esplosive contenute in ciascun manufatto.”;
- **Visto** l'art. 54 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000;
- **Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amm.ve per violazione di disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze sindacali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 22/09/2003;
- **Vista** la legge 24/11/1981 n.689;

ORDINA

IL DIVIETO

1)- di accensione, di lancio e di sparo di materiale pirotecnico nelle vie del centro storico di Lerici capoluogo e delle frazioni, sul lungomare di Lerici e San Terenzo ed in genere in luoghi frequentati ed in prossimità di abitazioni e attività ricettive.

In occasione delle festività natalizie, il giorno della vigilia del SS. Natale (24/12) e l'ultimo giorno dell'anno in corso (31/12) è concessa una deroga alle disposizioni di cui sopra, ferma restando l'adozione delle cautele e delle misure di sicurezza relative all'uso dei manufatti pirotecnici.

2)- Considerati i pericoli nell'uso di articoli pirotecnici ed in linea con le prescrizioni fissate nel limite di età di 14 anni per gli articoli in libera vendita, cosiddetti “declassificati”, che comunque non possono in ogni caso essere considerati giocattoli, è fatto divieto di utilizzo e detenzione di materiale pirotecnico ai giovani di età inferiore ai 14 anni.

3)- L'accensione e l'utilizzo dovrà avvenire lontano da persone ed animali.

4)- E' assolutamente vietato l'utilizzo e la detenzione dei seguenti manufatti pirici:

- bomba carta o pallone “Maradona”;
- bomba carta “Osama Bin Laden”;





Città di Lerici

Provincia della Spezia

- bomba carta “Kamikaze”;
 - cipolla, mezza botta, track con tronetto, track vecchia generazione.
- I suddetti manufatti contengono esplosivo in quantità tale da arrecare danni irreparabili agli arti, alla vista, all'udito ed al corpo in genere.

Si sottolinea l'importanza che gli utilizzatori di materiale pirotecnico, anche declassificato, si attengano al seguente decalogo, secondo le norme tecniche UNI EN 14035:

- a) utilizzare prodotti “certificati” che garantiscono il rispetto dei parametri previsti per il tipo di prodotto circa la quantità di esplosivo immesso e l'effetto pirotecnico ritardato di alcuni secondi dall'accensione; i prodotti certificati garantiscono inoltre che le eventuali fiamme si autoestingono, che gli stessi non possono accendersi accidentalmente per frizione o sfregamento e che la lunghezza delle impugnature è tale da impedire scottature. I prodotti certificati devono essere provvisti di etichetta riportante il numero del D.M. che ne autorizza il commercio ed altre informazioni relative al produttore, nonché le modalità d'uso del prodotto;
- b) utilizzare il manufatto/gioco pirotecnico all'aperto e lontano da persone e da animali;
- c) non raccogliere fuochi inesplosi;
- d) tenersi lontani da fiamme libere (sigarette, candele, ecc.);
- e) accendere un fuoco alla volta evitando la vicinanza con altri fuochi;
- f) leggere ed attenersi sempre alle istruzioni di utilizzo.

Si consiglia inoltre di non indossare, al momento dell'accensione, giacche o maglie di pile o di fibra sintetica e nemmeno indumenti acetati quali tute sportive.

Il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio durante la sagra di S.Erasmo, limitatamente al lancio autorizzato dei fuochi d'artificio dal mare e rientranti nella 4° e 5° categoria dell'allegato A al Regolamento TULPS, potrà essere autorizzato previa istanza al Comune inoltrata dagli organizzatori, almeno 30 giorni prima dell'evento, per il rilascio della licenza di cui all'art. 57 del TULPS.

Si evidenzia, a tal riguardo, che all'accensione dei suddetti fuochi d'artificio potrà procedere esclusivamente il personale in possesso dell'abilitazione tecnica di cui all'art. 101 del Regolamento T.U.L.P.S., sotto la stretta osservanza delle normative e disposizioni di sicurezza vigenti in materia, restando tassativamente esclusa ogni eccezione e/o deroga.

Deroghe sull'uso di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi potranno essere concesse dall'Amministrazione comunale, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni.

Si specifica che i Presidenti dei comitati organizzatori delle feste dovranno assicurare un'assidua sorveglianza per il rispetto delle norme sopra richiamate, e saranno ritenuti solidalmente responsabili con i materiali esecutori delle violazioni alle disposizioni di cui sopra, rimanendo essi stessi soggetti alle sanzioni amm.ve pecuniarie sotto riportate, fatte salve le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale.





Città di Lerici

Provincia della Spezia

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente provvedimento è punita con una sanzione amm.va pecuniaria pari a €. 50,00, da applicarsi con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981 n. 689 fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/81 e s.m.i.

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.

Agli operatori della Polizia Municipale e agli altri operatori di P.G. è demandato di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare ai Comitati organizzatori di feste e sagre, e che, altresì, venga pubblicato sul sito internet del Comune di Lerici.
- Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

firmato
Il Sindaco
Ing. Fresco Emanuele

Dalla Residenza Municipale, lì 08/11/08

M.B. PM /ord.

